



Sent. N°

3642/17

R. G. N°

5755/14

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Francescopaolo PANARIELLO - Presidente  
dr.ssa Maria Loredana VIVA - Consigliere  
dr. Fabrizio RIGA - Consigliere estensore

all'udienza di discussione del 03.07.2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello n. 5755/14 R.G.

**TRA**

elett.te domicil. in  
rapp. e dif. dall'Avv.to  
giusta procura in atti

**APPELLANTE**

**E**

elett.te domicil.  
rapp. e dif. dagli Avv.ti Maddalena Boffoli e  
giusta procura in atti

**APPELLATO**

**Oggetto:** appello contro la sentenza del 26.06.2014 del Tribunale di Roma.

**Conclusioni:** come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 22.12.2014 proponeva appello  
avverso la sentenza emessa il 24.06.2014, depositata in data 26.06.2014 e non  
notificata, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva


respinto le domande del ricorrente, dipendente dal 27.09.1999, inquadrato dall'01.05.2009 nel parametro 158 con qualifica di operatore di gestione e con mansioni di addetto all'ufficio oggetti smarriti della , volte ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel parametro 175 con qualifica di collaboratore d'ufficio e conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale errato nella valutazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non avendo considerato che le mansioni attribuite erano svolte con spiccata autonomia e responsabilità e non erano, comunque, pertinenti <sup>rispetto all'</sup> ~~con~~ l'inquadramento attribuito dalla società; in subordine, censurava la sentenza per avere il Tribunale respinto le istanze istruttorie avanzate in ricorso. 

Si costituiva in giudizio la società la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

#### Motivi della decisione

L'appello è infondato e dev'essere respinto. 

dipendente dal 27.09.1999, inquadrato dall'01.05.2009 nella 3° Area professionale con qualifica di operatore di gestione, parametro 158, rivendica il diritto di essere inquadrato, dall'01.10.2008, nel parametro 175, con qualifica di collaboratore d'ufficio.

A sostegno della domanda avanzata sostiene di lavorare dall'01.10.2008 presso l'ufficio oggetti smarriti della occupandosi della registrazione degli oggetti smarriti, periodicamente consegnati al ricorrente dal personale di stazione, della loro restituzione ai proprietari e della consegna al Comando Vigili Urbani Ostiense degli oggetti in giacenza per più di dieci giorni; del periodico ritiro di modulistica aziendale e della sua distribuzione al personale di stazione; del ritiro e della consegna delle buste paga; saltuariamente, della registrazione degli infortuni subiti dai viaggiatori e dell'invio della relativa modulistica all'Ufficio Infortuni della società.

Nel costituirsi in giudizio, la società non ha contestato che dall'01.10.2008 il ricorrente svolga le mansioni indicate in ricorso (ad eccezione del ritiro e della consegna delle buste paga al personale di stazione), ma ha sostenuto che l'inquadramento attribuito non solo è consono alle mansioni svolte, ma addirittura superiore all'inquadramento (operatore d'ufficio, parametro 130) effettivamente spettante; in ogni caso, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2103 C.C. agli





ricorrente svolge attività amministrativa che richiede soltanto la conoscenza di procedure operative predefinite.

Ma poiché il parametro 130 è inferiore al parametro (158) attribuito dalla società, nessuna doglianza può essere fondatamente mossa dal                      all'operato dell'azienda.

Quanto, poi, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, anche in tal caso la censura è infondata.

Infatti, le prove articolate in ricorso riguardano le mansioni svolte dal ricorrente, ma la società non contesta affatto che il                      abbia svolto le mansioni indicate in ricorso e l'unica mansione contestata (cioè il prelievo e la distribuzione delle buste paga al personale di stazione), anche ove provata, non legittimerebbe certo il ricorrente a pretendere né l'inquadramento rivendicato, né il relativo trattamento retributivo.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, perciò, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

**P. Q. M.**

**La Corte**

respinge l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.



Roma, 03.07.2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente  
*F. Aurillo*

CANCELLIERE  
*Anna Abate*

TRIBUNALE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

06 NOV 2017  
CANCELLIERE  
*Anna Abate*

